

REGOLAMENTO (CEE) N. 2550/88 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2347/84 relativo alle uve secche che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/88 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2247/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 5 e l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2242/88 del Consiglio⁽³⁾ ha esteso alle uve secche delle varietà « Moscatel » il beneficio del regime di aiuto alla produzione applicabile a talune varietà di uve secche;

considerando che, ai fini di questa estensione del regime di aiuto, è necessario definire le caratteristiche e le norme minime di qualità delle varietà considerate; che occorre fissare il prezzo minimo da pagare al produttore e l'aiuto per le categorie maggiormente rappresentative di queste varietà; che dette categorie devono essere definite;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2347/84 della Commissione, del 31 luglio 1984, relativo alle uve secche che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2399/86⁽⁵⁾, ha già previsto una serie di coefficienti e di norme minime di qualità per le uve secche Sultanina e di Corinto; che occorre completare dette disposizioni con quelle relative alle varietà « Moscatel »;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2347/84 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, paragrafo 1, il testo del secondo capoverso è sostituito con quanto segue:

« Per le altre categorie di uva secca Sultanina, per l'uva secca di Corinto e per l'uva secca Moscatel, il prezzo

minimo deve essere moltiplicato per il coefficiente di cui all'allegato I ».

2. All'articolo 2, paragrafo 1, il testo del secondo capoverso è sostituito con quanto segue:

« Per le altre categorie di uva secca Sultanina, per l'uva secca di Corinto e per l'uva secca Moscatel, l'importo dell'aiuto deve essere moltiplicato per il coefficiente di cui all'allegato I ».

3. L'allegato I « Coefficienti » è modificato nel modo seguente:

a) al punto I « Coefficienti da applicare al prezzo minimo », è aggiunta la seguente tabella:

« UVA SECCA MOSCATEL

Categoria	Coefficiente		
	in chicchi	in grappoli per chicchi	in grappoli per grappoli
Extra	1,15059	0,80064	1,44603
I	1,00390	0,69854	1,26107
II	0,60556	0,42138	0,76084 »

b) al punto II « Coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione », è aggiunta la seguente tabella:

« UVA SECCA MOSCATEL

Categoria	Coefficiente
Extra	1,146
I	1,000
II	0,603 »

4. L'allegato II « Requisiti di qualità e classificazione delle uve secche non trasformate » è modificato come segue:

a) la parte « Requisiti di qualità e classificazione delle uve secche non trasformate » è preceduta dai termini « parte A »;

b) aggiungere in fondo la « Parte B — Requisiti di qualità e classificazione delle uve secche Moscatel non trasformate » che figura nell'allegato I del presente regolamento.

5. All'allegato III « Norme minime di qualità per le uve secche » è aggiunta la parte « C. Uve secche Moscatel », che figura nell'allegato II del presente regolamento.

6. All'allegato IV « Formulario di controllo » è inserito, al termine, il punto « C. Per le uve secche Moscatel » che figura nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 219 del 16. 8. 1984, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 17.